

Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2017 — SymbioPharm/EMA(Causa T-295/16) ⁽¹⁾**(«Ricorso di annullamento — Medicinali per uso umano — Avvio della procedura per adire l'EMA — Articoli da 31 a 34 della direttiva 2001/83/CE — Medicinale Symbioflor 2 e medicinali aventi designazioni simili — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»)**

(2017/C 144/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SymbioPharm GmbH (Herborn, Germania) (rappresentante: A. Sander, avocat)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo, I. Ratescu, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e mirante all'annullamento della lettera dell'EMA del 1° aprile 2016, recante avvio della procedura per adirla disciplinata agli articoli da 32 a 34 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), concernente il medicinale Symbioflor 2 e i medicinali che portano designazioni simili, in seguito ad una notifica da parte della Repubblica federale di Germania in forza dell'articolo 31 di tale direttiva.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La SymbioPharm GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 279 dell'1.8.2016.

Ordinanza del Tribunale dell'8 marzo 2017 — Popescu/Romania

(Causa T-380/16)

(«Manifesta Incompetenza»)

(2017/C 144/62)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Doina Popescu (Slatina, Romania) (rappresentante: avv. M. Ispas)

Convenuta: Romania

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere, da un lato, la condanna di svariate autorità nazionali rumene per presunti fatti di natura penale e, dall'altra, il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Popescu sopporta le proprie spese.